

**CASI OPERATIVI**

---

***Riflessi sul CPB per il cambio di durata dell'esercizio sociale***di **Euroconference Centro Studi Tributari**



**webinar gratuito**  
**ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025**  
**16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>**



Una Srl che è partecipata da una *holding* capogruppo e fa parte di un consolidato fiscale nazionale ai sensi dell'articolo 117 e ss., Tuir, ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

La società intende deliberare la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, portandola dal 31 dicembre al 30 giugno. La modifica determinerà che:

- l'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 terminerà anticipatamente il 30 giugno 2025 (con durata pari a 6 mesi);
- il nuovo e successivo esercizio sociale inizierà il 1° luglio 2025 e terminerà il 30 giugno 2026, proseguendo con durata annuale su base 1° luglio – 30 giugno.

Alla luce di quanto sopra, la modifica della durata dell'esercizio sociale (da 12 a 6 mesi) relativa all'anno 2025, già oggetto di CPB, comporta l'automatica decadenza dal regime per detta annualità, anche in assenza di mutamenti sostanziali nelle attività svolte o nella struttura societaria?

Inoltre, la società potrà aderire nuovamente al CPB per il biennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 e 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027?

Infine, poiché la modifica della chiusura dell'esercizio determina un disallineamento temporale rispetto all'esercizio della *holding*, ciò comporta *ex lege* la decadenza dal regime di consolidato fiscale nazionale, con conseguente obbligo di presentazione di apposita istanza di interruzione e/o nuova adesione, oppure è ammessa la prosecuzione del regime in presenza di esercizi a durata non omogenea ma coincidenti nella sostanza?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.